



**COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA**
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO

PER LA TENUTA DEL REGISTRO

DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 06.03.2018

Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana (LU) Tel. 0583 613181 – Fax 0583 613306

Premiato al Concorso "BioEnergy Italy Best Practices" 2011





**COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA**
Provincia di Lucca

INDICE

ART. 1 – Premesse

ART. 2 – Testamento biologico

ART. 3 – Soggetti legittimati a presentare il testamento biologico

ART. 4 – Registro dei Testamenti Biologici. Finalità

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

ART. 7 – Soggetti che possono prendere visione del Registro

ALLEGATI :

- modello dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari (mod. per redazione DAT) (allegato A)
- modello dichiarazione sostitutiva atto notorio dichiarante (allegato B)
- modello dichiarazione sostitutiva atto notorio fiduciario (allegato C)
- modello dichiarazione sostitutiva atto notorio fiduciario supplente (allegato D)



**COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA**
Provincia di Lucca

ART. 1 - Premesse

1. Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di San Romano in Garfagnana, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.
3. A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici.

ART. 2 – Testamento biologico

1. Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
2. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
3. Il Fiduciario, che può non risiedere nel Comune di San Romano in Garfagnana, in caso di necessità, potrà ritirare la busta stessa.

ART. 3 – Soggetti legittimati a presentare il testamento biologico.

1. Sono soggetti legittimati a presentare il testamento biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Romano in Garfagnana, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.
2. Il diritto si estende a tutti i cittadini maggiorenni residenti che per motivi di salute siano ricoverati presso strutture sociosanitarie e di conseguenza costretti a trasferire la propria residenza presso la struttura ospitante.



COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA Provincia di Lucca

ART. 4 – Registro dei Testamenti Biologici. Finalità.

1. Il Registro è riservato ai soggetti di cui al precedente articolo 3 ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i soggetti suddetti che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento.
2. Alla cancellazione anagrafica conseguirà automaticamente la eliminazione dal Registro del Testamento Biologico.
3. Trascorsi cinque anni dalla eliminazione del registro gli atti depositati saranno eliminati.

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

1. Il registro gestisce la banca dati dei dichiaranti e dei fiduciari, ed attribuisce un numero progressivo annuale ad ogni singola pratica.
2. Sarà previsto un aggiornamento annuale del registro verificando con l'anagrafe l'eventuale decesso o migrazione dell'interessato.
3. L'Ufficio al quale fare riferimento sarà quello di Stato Civile.
4. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico.
5. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

1. Il Testamento Biologico si acquisisce dal cittadino in busta sigillata contenente le volontà, lasciando piena libertà nei contenuti e nella forma.
2. Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario.
3. La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.
4. Il cittadino si presenterà nell'apposito Ufficio con la busta sigillata unitamente al o ai fiduciari (massimo 2).
5. La busta già chiusa contenente il testamento biologico (modello A) viene numerata e sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.
6. In quella sede sottoscriverà una dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto nel quale dichiarerà la consegna della busta e della nomina del fiduciario, nonché dichiarazione di non aver depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro testamento biologico (allegato B).



**COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA**
Provincia di Lucca

7. Il **fiduciario** sottoscriverà, altresì, dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto (allegato C) nel quale dichiarerà di essere il fiduciario del soggetto che consegna il testamento biologico e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento . Qualora venga nominato anche un **fiduciario supplente**, tale fiduciario supplente dovrà sottoscrivere, altresì, dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto (allegato D) nel quale dichiarerà di essere il fiduciario del soggetto che consegna il testamento biologico e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

8. Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.

9. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e la firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

10. Attraverso successiva dichiarazione di ritiro del testamento biologico da parte del beneficiario oppure Dichiarazione di revoca del testamento biologico e sostituzione con altro testamento biologico o di sostituzione del fiduciario da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

ART. 7 – Soggetti che possono prendere visione del Registro

1. Il registro non è pubblico.

2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione del loro congiunto, ed agli altri elementi risultanti dal Registro: il coniuge, i parenti in linea retta di qualsiasi grado, quelli in linea collaterale entro il terzo grado (fratelli e nipoti) del soggetto che ha richiesto l'iscrizione nel Registro, il Fiduciario e il Fiduciario supplente eventualmente nominato.